



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA  
ITALIANA

# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

### PARTE B - SPECIFICHE

*Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

#### Misura 2.54

**Prestazione di servizi ambientali da  
parte dell'acquacoltura**

**Art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014**

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 2  
PO FEAMP 2014/2020

<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura - Parte B Schede di Misura
<b>Versione</b>	1
<b>Data</b>	06 dicembre 2016
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carmelo Caridi*

**INDICE**

<b>1. Misura .....</b>	<b>4</b>
1.1 Descrizione tecnica della Misura .....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della misura .....	4
1.3 Criteri di ammissibilità .....	5
1.4 Interventi ammissibili .....	5
<b>2. Categorie di spesa ammissibili .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse) .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Documentazione specifica richiesta per la misura .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Localizzazione .....</b>	<b>10</b>
<b>7. Criteri di selezione .....</b>	<b>11</b>
<b>8. Intensità dell'aiuto .....</b>	<b>12</b>

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carmelo Caridi*

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 54
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	Misura 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
Sotto Misura	-
Finalità	Promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S2.5, S2.6, S3.8 (art. 51.1.a,c), S3.9 (art. 54.1.c) e S3.10

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della misura

Si rileva un sempre maggiore interesse dei consumatori per le produzioni ottenute con processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e che preservino il paesaggio.

Tale esigenza incontra positivamente gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di promozione dell'uso efficiente delle risorse nell'ambito del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).

In questo contesto, la Misura 2.54, in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020, permette di sostenere metodi di acquacoltura sostenibili e che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

Il sostegno per i costi associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale.

IL DIRIGENTE  
Dott. *Cosimo* *Carlo* Caridi

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura:

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Partecipazione del richiedente ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione come prevista dal paragrafo 1 lettera b)
Par 1 lett. c: l'operazione porta a benefici ambientali che sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico

### 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- i costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
- interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

Il sostegno di cui al terzo punto è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale.

## 2. Categorie di spesa ammissibili<sup>1</sup>

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione quali: stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato<sup>2</sup>, costi di viaggio,

<sup>1</sup> Tali spese concorrono alla determinazione dell'entità della compensazione ad eccezione delle spese previste per gli interventi di cui al par. 1, lett. b.

<sup>2</sup> Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, studi di fattibilità.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi legati all'introduzione di metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche;
- costi legati all'introduzione di metodi di acquacoltura soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti Natura 2000.

Nell'ambito degli interventi che consentano la conservazione dell'ambiente e della biodiversità, sono ammissibili le seguenti spese:

- spese relative alla caratterizzazione ecologica dell'area oggetto di ripopolamento;
- spese relative alla caratterizzazione genetica delle popolazioni naturali, dei riproduttori e dei giovanili;

IL DIRIGENTE  
Dott.  Casimiro Caridi 6

- spese relative alla certificazione dello stato sanitario dei riproduttori e dei giovanili;
- spese relative alla valutazione delle caratteristiche morfologiche dei giovanili;
- spese legate alla marcatura (tag esterni, trasmettitori idroacustici, marcatori genetici) e monitoraggio dei giovanili rilasciati.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

### 3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;

- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- consulenza per la stesura e la presentazione della domanda e del progetto;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### **4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;

IL DIRIGENTE  
Dot.  Casimiro Caridi

- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale, eccetto per le Sottomisure di cui al paragrafo 1, lett. a) e c) dell'articolo 54 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali. In caso di applicazione della Sottomisura di cui al paragrafo 1, lett. a) e c) dell'articolo 54 del Reg. (UE) n. 508/2014, la documentazione va presentata esclusivamente al momento del Saldo del Contributo.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## **5. Documentazione specifica richiesta per la misura**

Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza del tipo di attività svolta e ambito tematico, seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), qualifica del personale utilizzato.

Il beneficiario privato deve inoltre produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- concessione in caso di interventi edilizi.

In aggiunta agli elementi di cui sopra e nel caso di interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura ai sensi dell'art. 54, par. 1, lett. c), il beneficiario deve produrre:

IL DIRIGENTE  
*Dott. Costantino Caracciolo Caridi*

- impegno al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale per un periodo minimo di cinque anni;
- l'impegno di cui al punto precedente deve essere comprovato da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato Membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## 6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo  Caridi

## 7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic max		
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T3	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età		
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI		
R2	Il richiedente è in possesso dell'attestazione di partecipazione a corsi di formazione in campo ambientale	C=0 NO C=1 SI		
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	L'operazione è orientata alla sottrazione di N e P e alla fissazione di CO <sub>2</sub> nella molluschicoltura di cui al par. 1 lett. c)	C=0 NO C=1 SI		
O2	Iniziative finalizzate ad azioni di conservazione <i>ex situ</i>	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O3	Iniziative finalizzate alla riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O4	Interventi finalizzati alla gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

## 8. Intensità dell'aiuto

---

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carosio Caridi*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA  
ITALIANA

# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

*Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

**Misura 2.55**

**Misure sanitarie**

**Art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014**

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 2  
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP  
2014 | 2020

<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura - Parte B Schede di Misura
<b>Versione</b>	1
<b>Data</b>	06 dicembre 2016
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo  Carlo Caridi

**INDICE**

<b>1. Misura .....</b>	<b>4</b>
1.1 Descrizione tecnica della Misura.....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura .....	4
1.3 Criteri di ammissibilità.....	5
1.4 Interventi ammissibili.....	5
<b>2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....</b>	<b>6</b>
<b>3. Documentazione specifica richiesta per la misura.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Localizzazione.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Criteri di selezione.....</b>	<b>7</b>
<b>6. Intensità dell'aiuto .....</b>	<b>8</b>

IL DIRIGENTE  
*Dot. Costantino Caracciolo Caridi*

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 55
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.55 - Misure sanitarie
Sotto Misura	-
Finalità	Prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono causare gli allevamenti di acquacoltura
Beneficiari	Imprese di molluschicoltura
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.3 e S3.4

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Gli aspetti sanitari, che spesso determinano incertezze produttive e reddituali, sono una costante preoccupazione per i molluschicoltori.

Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, la Misura fornisce un sostegno agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono causare gli allevamenti di acquacoltura.

La Misura contribuisce all'obiettivo di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura, nell'ambito del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di fronteggiare le eventuali perdite dovute alla contaminazione dei molluschi in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.

IL DIRIGENTE  
 Dott. Cosimo Carmelo Caridi

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese di molluschicoltura
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP
La sospensione della raccolta dei molluschi per contaminazione è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o a presenza di plancton che contiene biotossine
La contaminazione si è protratta per più di quattro mesi consecutivi/oppure la perdita determinata dalla sospensione della raccolta è superiore al 25% del fatturato annuo dell'impresa, calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta, ovvero per le imprese operanti sul mercato da meno di tre anni secondo regole di computo definite dallo Stato membro

### 1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la compensazione ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine purchè:

- la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi;
- la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo  Caridi

## 2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di organismi geneticamente modificati.

## 3. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnico scientifica deve dimostrare il nesso causale diretto tra l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa e, nello specifico, che la sospensione della raccolta di molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine (la relazione è a firma di un soggetto scientifico riconosciuto o di un soggetto istituzionale competente in materia, es. ASL, IZS, ecc).

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- relazione attestante che la sospensione della raccolta dei molluschi si è protratta per più di quattro mesi consecutivi;
- oppure*
- relazione attestante che la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolata sulla base del fatturato medio dell'impresa, iscritto in bilancio nei tre anni precedenti (o desunto dalla dichiarazione annuale IVA).

La perdita di reddito (PR) deve essere calcolata secondo quanto di seguito riportato:

$$PR = A - B$$

In cui:

**A:** valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide lo stesso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

**B:** valore ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Si specifica che nel caso in cui l'impresa abbia meno di tre anni di attività, in ossequio a quanto prescritto al par. 2 dell'art. 55 del Reg. (UE) 508/2014, si prevede che il calcolo sia effettuato considerando una media definita su una o due annualità in riferimento agli anni di attività pregressa dell'impresa.

Si specifica, infine, che la certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto o ad un soggetto

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo  Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 2  
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP  
2014 | 2020

istituzionale competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.), responsabile della redazione della relazione prevista per la presente misura.

#### 4. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

#### 5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T2	Età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età > 40 anni C=1 Età/età media min		

IL DIRIGENTE  
  
 Dott. Cosimo Carmelo Caridi

7

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 2  
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP  
2014 | 2020

OPERAZIONE A REGIA			
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>			
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>			
O1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min	
O2	Entità del danno	C=0 perdita min= 25% fatturato C=1 perdita max	
O3	Periodo di sospensione	C=0 Periodo= 4 mesi C=1 Periodo max	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

## 6. Intensità dell'aiuto

L'indennità può essere concessa per un massimo di 12 mesi (dodici) nell'arco dell'intero periodo di programmazione, e solo in casi debitamente giustificati, può essere prorogata per altri 12 mesi.

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

La Misura prevede una compensazione per la perdita di reddito così come calcolata al par. 3 delle presenti Disposizioni Attuative specifiche di Misura.

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo Corrado Caridi



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA  
ITALIANA

# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

### PARTE B - SPECIFICHE

*Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

#### Misura 2.56

**Misure relative alla salute e al benessere  
degli animali**

**Art. 56, par. 1, lett. a), b), c), d), e) del  
Reg. (UE) n. 508/2014**

IL DIRIGENTE  
Dott. *Cosimo* *Carlo* Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 2  
PO FEAMP 2014/2020

<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura - Parte B Schede di Misura
<b>Versione</b>	1
<b>Data</b>	06 dicembre 2016
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carmelo Caridi*

**INDICE**

<b>1. Misura</b> .....	<b>4</b>
1.1 Descrizione tecnica della Misura .....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura .....	4
1.3 Criteri di ammissibilità .....	5
1.4 Interventi ammissibili .....	5
<b>2. Categorie di spesa ammissibili</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio</b> .....	<b>9</b>
<b>5. Documentazione specifica richiesta per la misura</b> .....	<b>10</b>
<b>6. Localizzazione</b> .....	<b>10</b>
<b>7. Criteri di selezione</b> .....	<b>11</b>
<b>8. Intensità dell'aiuto</b> .....	<b>12</b>

IL DIRIGENTE  
*Dot. Cosimo Carmelo Caridi*

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a "titolarità" ed a "regia".

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 56, par. 1, lett. a), b), c), d), e)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali
Sotto Misura	Misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. a), b), c), d), e)
Finalità	Promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, anche in termini di prevenzione e biosicurezza
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a Regia: Imprese acquicole; organismi di diritto pubblico
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.4; S3.14

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Lo sviluppo tecnologico, lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla salute ed al benessere degli animali sono elementi importanti per lo sviluppo delle aziende acquicole. In linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, la Misura fornisce un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono causare gli allevamenti di acquacoltura.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 56, par. 1, lett. a)-e) del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, anche in termini di prevenzione e biosicurezza, in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo ~~Carlo~~ Caridi*

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Amministrazioni pubbliche
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
Organismi di diritto pubblico
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (se il beneficiario è un'impresa acquicola o un organismo di diritto pubblico economico)
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente, con riferimento al paragrafo 1 lettera f), è un'impresa di molluschicoltura
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
L'operazione persegue la promozione della salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole
Per le operazioni relative al paragrafo 1, lett. f) la sospensione temporanea dell'attività, per mortalità di massa eccezionale, è dovuta o a tasso di mortalità superiore al 20%/ovvero la perdita economica dovuta alla sospensione è superiore al 35% del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta

### 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;
- lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;
- le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari (escluso acquisto di farmaci veterinari);

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carlo Caridi*

- studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;
- la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri.

## 2. Categorie di spesa ammissibili<sup>1</sup>

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione quali: costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie, studi veterinari o farmaceutici, applicazione e sperimentazione di tecniche innovative, ecc.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- spese per lo sviluppo di buone pratiche in materia di bio-sicurezza o di salute e benessere degli animali;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie delle condizioni ambientali dei sistemi di produzione attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- costi per la disinfezione secondo i protocolli di lavaggio per persone ed automezzi;
- costi gestionali per il carico/scarico del pesce;
- costi per lo stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione;
- costi per dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici;
- costi per la derattizzazione;
- costi per il controllo delle malattie (analisi, test, monitoraggio, ecc.);
- costi per l'eradicazione delle malattie (impianti di isolamento in acque immuni dall'agente patogeno, ...);
- costi per la costituzione e funzionamento di gruppi di difesa sanitaria;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- studi veterinari o farmaceutici;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- acquisto di specie acquicole per allevamento di Organismi non Geneticamente Modificati;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e

<sup>1</sup> Tali spese concorrono alla determinazione dell'entità della compensazione.

- utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
  - spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

### 3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- acquisto di farmaci veterinari, nel caso di interventi di cui all'art. 56, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) 508/2014.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### **4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

## 5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A - GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza del tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale utilizzato, ricadute attese degli interventi sulla salute e sul benessere degli animali.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

## 6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

## 7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>	
01	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
02	L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic max		
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	L'operazione prevede sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O2	L'operazione prevede studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O3	L'operazione prevede iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O4	L'operazione prevede la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O5	L'operazione prevede costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie (decisione del 2009/470/CE)	C=0 Costo min C=1 Costo max		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato

requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

## 8. Intensità dell'aiuto

La misura prevede un'intensità dell'aiuto pubblico del 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari secondo quanto previsto al par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" Reg. (UE) 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento:

- quando il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>2</sup>;
- qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

È possibile l'erogazione per anticipazione del 40% entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'Atto di concessione del sostegno.

<sup>2</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA  
ITALIANA

# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

### PARTE B - SPECIFICHE

*Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

#### Misura 2.56

**Misure relative alla salute e al benessere  
degli animali**

**Art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n.  
508/2014**

IL DIRIGENTE  
*Dot. Costantino Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 2  
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP  
2014 | 2020

<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura - Parte B Schede di Misura
<b>Versione</b>	1
<b>Data</b>	06 dicembre 2016
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	

IL DIRIGENTE  
Dott. *Cosimo Carmelo Caridi*

**INDICE**

<b>1. Misura .....</b>	<b>4</b>
1.1 Descrizione tecnica della Misura .....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura .....	4
1.3 Criteri di ammissibilità.....	5
1.4 Interventi ammissibili.....	5
<b>2. Vincoli e limitazioni.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Documentazione specifica richiesta per la misura .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Localizzazione.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Criteri di selezione .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Intensità dell'aiuto .....</b>	<b>8</b>

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Cosentino Caridi*

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 56, par. 1, lett. f)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali
Sub Misura	Misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f)
Finalità	Compensare i molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale.
Beneficiari	Imprese acquicole; organismi di diritto pubblico
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.4 e S3.14

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Tenuto conto dell'importanza della tutela dei molluschicoltori, la Misura consiste in una compensazione da erogare nei casi in cui una mortalità di massa eccezionale comporti la sospensione temporanea delle attività.

La Misura, pertanto, contribuisce all'obiettivo di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3) e risulta in linea con le Azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo Carmelo Ceridi

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
Organismi di diritto pubblico
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (se il beneficiario è un'impresa acquicola o un organismo di diritto pubblico economico)
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente, con riferimento al paragrafo 1 lettera f), è un'impresa di molluschicoltura
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
L'operazione persegue la promozione della salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole
Per le operazioni relative al paragrafo 1, lett. f) la sospensione temporanea dell'attività, per mortalità di massa eccezionale, è dovuta o a tasso di mortalità superiore al 20%/ovvero la perdita economica dovuta alla sospensione è superiore al 35% del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta

### 1.4 Interventi ammissibili

È ritenuto ammissibile l'intervento volto a compensare i molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20% o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

## 2. Vincoli e limitazioni

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

## 3. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

IL DIRIGENTE  
Dott. *Carlo* *Carlo* *Carlo*

La relazione tecnico scientifica deve dimostrare il nesso causale diretto tra l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa (la relazione è a firma di un soggetto scientifico riconosciuto o di un soggetto istituzionale competente in materia, es. ASL, IZS, ecc);

*in base al caso specifico:*

- attestazione del tasso di mortalità del prodotto (accertato da un'autorità competente, esempi: ASL, Istituto Zooprofilattico, Università, altri soggetti scientifici riconosciuti, soggetti istituzionali competenti)

*oppure*

- relazione attestante che l'ammontare della perdita di reddito dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese. La relazione è fornita dal richiedente, con allegati i bilanci dell'impresa del periodo di riferimento e ulteriori documenti a supporto dei dati riportati.

La perdita di reddito (PR) deve essere calcolata secondo quanto di seguito riportato:

$$PR = A - B$$

In cui:

**A:** valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide lo stesso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

**B:** valore ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Si specifica comunque che la certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto o ad un soggetto istituzionale competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.), responsabile della redazione della relazione prevista per la presente misura.

## 4. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000
- presenza di criticità puntuali;

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, in caso di attivazione di operazioni a "regia", la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

## 5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI		
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di perdita del numero di esemplari (par.1 lett. f)	C=0 N min = 20 % <sup>1</sup> C=1 N max		
O2	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di perdita del fatturato di impresa (par. 1 lett. f)	C=0 Perdita fatturato min = 35% <sup>2</sup> C=1 Perdita fatturato max		
O3	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

IL DIRIGENTE  
Dott. *Cosimo* *Carlo* *Caridi*

<sup>1</sup> Solo nel caso in cui la compensazione è calcolata sul tasso di mortalità

<sup>2</sup> Solo nel caso in cui la compensazione è calcolata in base alla perdita di fatturato

## 6. Intensità dell'aiuto

---

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

La Misura prevede una compensazione per la perdita di reddito così come calcolata al par. 3 delle presenti Disposizioni Attuative specifiche di Misura.

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carmelo Caridi*





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA  
ITALIANA

# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

### Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

### Misura 2.57

### Assicurazione degli stock acquicoli

Art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo  Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 2  
PO FEAMP 2014/2020

**PO FEAMP**  
2014 | 2020

<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura - Parte B Schede di Misura
<b>Versione</b>	1
<b>Data</b>	6 dicembre 2016
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo Carnà  Caridi

**INDICE**

<b>1. Misura</b> .....	<b>4</b>
1.1 Descrizione tecnica della Misura.....	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura.....	4
1.3 Criteri di ammissibilità.....	5
1.4 Interventi ammissibili.....	5
<b>2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Documentazione specifica richiesta per la misura</b> .....	<b>6</b>
<b>5. Localizzazione</b> .....	<b>7</b>
<b>6. Criteri di selezione</b> .....	<b>7</b>
<b>7. Intensità dell'aiuto</b> .....	<b>8</b>

IL DIRIGENTE  
*Dott. Cosimo Carmelo Caridi*

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 57
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli
Sottomisura	-
Finalità	Salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli tramite un'assicurazione degli stock acquicoli
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.3 e S3.4

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

L'influenza di eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina perdite anche ingenti per le imprese, che hanno l'esigenza di proteggersi dai rischi mediante l'assicurazione degli stock.

Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, la Misura promuove la sicurezza delle imprese contribuendo alla copertura assicurativa dell'acquacoltura, salvaguardando così il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute, in particolare, a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e la distruzione di impianti di produzione.

La Misura è in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli, contribuendo ad un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute in seguito ad eventi calamitosi, avversità, malattie, ecc., in linea anche con le azioni del PSA 2014/2020.

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP
Sottoscrizione di una polizza per l'assicurazione degli stock acquicoli per gli eventi di cui al comma 1 dell'art. 57 conformi ai criteri di cui al comma 4

### 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli interventi di assicurazione degli stock volti a coprire le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:

- calamità naturali;
- eventi climatici avversi;
- improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;
- malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile.

I contratti assicurativi degli stock acquicoli devono coprire le perdite economiche dovute agli eventi di cui sopra pari a più del 30% del fatturato annuo dell'acquacoltore.

Il fatturato annuo è calcolato sulla base del fatturato medio dell'operatore dell'acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l'anno in cui si sono verificate le perdite economiche.

## 2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

5

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione;
- costi di gestione.

### 3. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

---

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- ad assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'istruttore e la commissione incaricata degli accertamenti tecnico-amministrativi riterrà di effettuare nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento che la medesima commissione riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- ad assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali la commissione tecnico-amministrativa provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- a rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008).
- ad utilizzare gli aiuti in conformità agli scopi previsti dai progetti finanziati;
- a presentare, in sede di domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore acqicolato di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto l'attività, nel corso dell'annata precedente.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

### 4. Documentazione specifica richiesta per la misura

---

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.

IL DIRIGENTE  
Dot. Cosimo *Carlo* Caridi 6

- UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- la/le polizza/e e/o i certificati sottoscritti, in originale e debitamente quietanzate.

## 5. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

## 6. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (Pmi)	C=0 NO C=1 SI		
R2	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI		
R3	Il richiedente si avvale della collaborazioni di coadiuvanti <sup>1</sup> (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI		

<sup>1</sup> Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

OPERAZIONE A REGIA			
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE			
O1	Assicurazione che copre le perdite dovute a più di un evento di cui al par 1	C=0 N=1 C=1 N max	
O2	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min	
O3	Allevamento di specie autoctone e compatibili con cambiamenti climatici	C=0 NO C=1 SI	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

## 7. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

IL DIRIGENTE  
Dott. Cosimo  Caridi